

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2604**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore BOREA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 NOVEMBRE 2003**

—————

Modifiche al codice penale in materia di disposizioni  
sull’obbligo di denuncia della detenzione delle armi

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La disponibilità di un'arma a seguito di eredità è, dal nostro ordinamento, parificata alla detenzione a seguito di acquisto. Pertanto, come per l'acquisto di un'arma, il soggetto interessato deve farne immediatamente denuncia agli organi di Polizia al fine di poter legalmente detenere l'arma acquistata o ereditata. La giurisprudenza di legittimità è costante nel senso di ritenere che, se pur il possesso di un'arma è stato denunciato all'autorità, in caso di morte del soggetto che ha proceduto alla sua denuncia incombe l'obbligo di ripetere uguale denuncia pure al soggetto cui, a qualsiasi titolo, perviene in disponibilità la stessa arma, dato che la norma di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, mira ad assicurare la possibilità di controllo di tutte le armi esistenti nel territorio nazionale, da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, attraverso la conoscenza di tutti coloro che le posseggono e dei luoghi ove vengono tenute. Di conseguenza, ai fini dell'integrazione del reato di detenzione illegale di arma, non hanno rilievo né il titolo né le modalità in base alle quali si perviene al possesso per un tempo giuridicamente apprezzabile di un'arma, necessario essendo che, comunque, in tale evenienza, il detentore ne faccia denuncia all'autorità di pubblica sicurezza od ai Carabinieri.

Nonostante l'ordinanza n. 437 del 1987 della Corte costituzionale escluda che vi sia irragionevolezza nell'equiparazione della po-

sizione di chi succede nella detenzione di un'arma regolarmente denunciata dal *de cuius*, rispetto a quella di chi succede nella detenzione di un'arma illegale ed a quella di chi succede nella detenzione di una collezione di armi, per l'omessa richiesta delle cui autorizzazioni è prevista solo una contravvenzione. Compete alla discrezionalità del legislatore definire quale sia il tempo giuridicamente apprezzabile di tale detenzione, e non lo può fare se non considerando le specifiche situazioni. Quella dell'erede appare dotata di maggiore meritevolezza, proprio per l'inevitabile ignoranza che lo caratterizza in rapporto all'*universitas* di beni in cui succede: l'acquisizione della notizia che nel luogo in cui subentra ad abitare per successione (testamentaria o meno) si trovano armi o munizioni può non corrispondere al loro effettivo ritrovamento, per cui - salvo quest'ultimo si verifichi prima - appare ingiusto fare gravare su di lui l'obbligo di denuncia. Per questo motivo si propone di estendere a due mesi dalla notizia il periodo entro cui si deve procedere alla denuncia di detenzione, la quale si configura come una vera e propria voltura: in sua assenza, la pena contravvenzionale è soltanto pecuniaria, ma maggiore di quella prevista per chi detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, rapportata invece a quella prevista per la collezione di armi artistiche, rare o antiche, di cui al primo comma dell'articolo 695 del codice penale.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. L'articolo 697 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 697. - (*Detenzione abusiva di armi*).  
- Al di fuori dei casi di cui al terzo comma, chiunque detiene armi o munizioni senza averne fatto denuncia all'autorità, quando la denuncia è richiesta, è punito con l'arresto fino a dodici mesi o con l'ammenda fino ad euro trecentosessanta.

Al di fuori dei casi di cui al terzo comma, chiunque, avendo notizia che in un luogo da lui abitato si trovano armi o munizioni, omette di farne denuncia all'autorità, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino ad euro duecentocinquanta.

L'erede che, entro il sessantesimo giorno successivo alla morte del detentore di armi o munizioni, autore della relativa denuncia, parente entro il quarto grado, omette di effettuare la voltura a suo nome dell'autorizzazione alla detenzione delle armi o delle munizioni, o di denunciare all'autorità la detenzione delle stesse, è punito con un'ammenda fino a euro milleduecento».

